



Falcri

Viale Liegi, 48/B - 00198 Roma
Tel. **06-8416336** / Fax 06- 8416343
E-mail: falcri@falcri.it



Fiba Cisl

Via Modena, 5 - 00184 Roma
Tel. **06-4746351** / Fax 06-474613
E-mail: fiba@fiba.it



Fisac Cgil

Via Vicenza, 5/A - 00185 Roma
Tel. **06-448841** / Fax 06-4457356
E-mail: fisac@fisac.it



Uilca

Via Lombardia, 30 - 00187 Roma
Tel. **06-4872132** / Fax 06-484704
E-mail: uilca@uilca.it

COMUNICATO AI LAVORATORI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 15 Gennaio us., giunge finalmente a termine l'iter legislativo dell'istituzione presso l'INPS del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto 14 aprile 1999 n° 112.

Occorre evidenziare che l'operatività del Fondo stesso deve ancora scontare alcuni obbligatori passaggi burocratici, che vanno dalla procedura ministeriale per la costituzione del Comitato Amministratore, all'insediamento dello stesso mediante convocazione da parte dell'INPS, alla definizione del regolamento operativo ed all'attivazione di tutte le procedure previste per l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna azienda.

Caratteristiche del Fondo

Il Fondo è costituito per finanziare progetti di riqualificazione e riconversione del personale e, nel caso di situazioni di crisi aziendale, erogare trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

Il Fondo provvede altresì in via straordinaria a corrispondere assegni per il sostegno del reddito nei casi di esubero del personale.

I lavoratori interessati sono i dipendenti delle Concessioni del Servizio di Riscossione dei Tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario delle stesse, iscritti al 31.12.2000 allo speciale Fondo di Previdenza del settore, compresi gli ausiliari; i dipendenti di Ascotributi e i dipendenti del Consorzio Nazionale Concessionari.

Il Fondo è finanziato dall'avanzo patrimoniale del Fondo Pensioni risultante al 31.12.1998 come previsto da apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 Novembre 2002.

L'attivazione del Fondo può avvenire esclusivamente attraverso accordi aziendali con le Organizzazioni Sindacali, in considerazione anche delle problematiche derivanti dalle annunciate riforme previdenziali si impone la presenza o il coinvolgimento delle strutture nazionali per la definizione di tali accordi.

Prestazioni

La gestione ordinaria prevede prestazioni volte a finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione del personale, oltre a riduzioni di orario e di sospensione temporanea del lavoro.

La gestione straordinaria prevede prestazioni di sostegno al reddito finalizzate al raggiungimento della pensione, di anzianità o vecchiaia, per un massimo di 60 mesi.

In tutti i casi, viene versata la contribuzione correlata riferita all'intera retribuzione, fino al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica.

L'importo dell'assegno di sostegno al reddito è pari all'importo netto della pensione che sarà percepita alla fine dell'accompagnamento.

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla definizione delle procedure contrattuali e/o di legge con accordo tra le parti, è altresì prevista, per le prestazioni straordinarie, la possibilità di fruire degli assegni di accompagnamento attraverso l'accesso volontario del lavoratore al Fondo.

In tal caso è sempre necessario l'accordo sindacale; l'azienda inoltre deve impegnarsi a non attivare procedure di licenziamenti collettivi per almeno 12 mesi, anche nei confronti del personale che eventualmente risultasse ancora in esubero.

L'individuazione dei lavoratori in esubero avviene prioritariamente tra il personale che già possiede i requisiti di legge previsti per la prestazione pensionistica.

Tali lavoratori dovranno cessare il rapporto di lavoro seppure in possesso del diritto al mantenimento in servizio.

Gli altri lavoratori in esubero andranno individuati tra coloro i quali matureranno il diritto alla prestazione pensionistica entro 60 mesi dall'attivazione del Fondo, avendo cura di adottare prioritariamente il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione, ovvero alla maggiore età anagrafica.

Nei casi in cui, con i requisiti anzidetti, il numero dei lavoratori individuati sia superiore al numero degli esuberanti dichiarati, si dovrà utilizzare in via preliminare il criterio della volontarietà.

Misura delle prestazioni

In riferimento alla riduzione d'orario ed alla sospensione temporanea dell'attività, è prevista la corresponsione di un assegno pari al 60% della retribuzione lorda per le ore non lavorate eccedenti il limite annuo di 37,50, prevedendo scaglioni massimi di erogazione in relazione alla retribuzione individuale.

L'importo dell'assegno di accompagnamento previsto invece come prestazione straordinaria del Fondo, è costituito dall'importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione.

Detto assegno non è soggetto a perequazione automatica né a trattamenti per carichi di famiglia, rimane pertanto inalterato fino alla prestazione pensionistica; inoltre non può essere oggetto di dichiarazione dei redditi (non sono consentite pertanto, se non presenti altri redditi, detrazioni d'imposta).

L'erogazione dell'assegno avviene a condizione che il lavoratore cessi il rapporto di lavoro, rinunciando al preavviso nonché alla relativa indennità sostitutiva, e verrà corrisposto fino al mese precedente all'erogazione della pensione INPS.

L'assegno è incompatibile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo prestatore a favore delle aziende alle quali è applicabile il Fondo, nonché alle aziende creditizie, o che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro.

In presenza di tali redditi cessa la corresponsione degli assegni straordinari e della contribuzione relativa; gli stessi assegni sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile percepita ragguagliata ad anno con redditi di lavoro dipendente prestata a favore di soggetti diversi da quelli sopraccitati.

In caso di lavoro autonomo, gli assegni sono cumulabili secondo le norme tempo per tempo previste per le pensioni erogate dall'INPS.

I lavoratori destinatari dell'assegno di sostegno hanno diritto all'iscrizione all'organizzazione sindacale di categoria.

Scadenza

Il Fondo scade allorché non vengono più erogate prestazioni agli aventi diritto ammessi a fruirne entro 10 anni, mentre le domande per l'attivazione del Fondo devono essere presentate entro 6 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Tali previsioni contenute nell'art. 14 e nell'art. 5 del decreto istitutivo, pongono una serie di problematiche riconducibili alla variazione effettuata dal Ministero in sede di emanazione del testo concordato tra le parti che prevedeva un termine di 10 anni entro i quali presentare le domande di accesso alle prestazioni.

Roma 22 gennaio 2004

Le Segreterie Nazionali
FALCRI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL - UILCA